

**Legge regionale 19 novembre 1996, n. 38 (BUR n. 104/1996)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994,
N. 40 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE"**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14
settembre 1994, n. 40.**

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 è così sostituita:

"b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991, ad eccezione delle sale da ballo e dei locali notturni la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 23;".

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 è così sostituita:

"c) le 13 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;".

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40.	1
--	---